

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Contratto per l'affidamento del "servizio di Assistenza Tecnica e supporto specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR FESR Umbria 2021-2027 e per le attività di supporto alla chiusura del POR FESR Umbria 2014-2020"
CIG:..... .

TRA

1. Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci, 96 – Perugia – C.F. 80000130544, di seguito denominata "**Regione**" nella persona del Dott....., Dirigente del Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR;

E

2. con sede legale in - C.F. e P. IVA, per brevità, indicato come "**Aggiudicatario**" nella persona di in qualità di legale rappresentante della

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:.....
- che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante DURC

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 – Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato e rappresentato che, accetta il servizio di Assistenza Tecnica e supporto specialistico all'Autorità di Gestione (AdG) per la programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del Programma Regionale (PR) FESR Umbria 2021-2027 e per le attività di supporto alla chiusura del POR FESR Umbria 2014-2020.

Sono comprese nell'appalto tutte le attività, le forniture e le provviste necessarie per dare le prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto.

I servizi oggetto dell'appalto si articolano in 12 Linee di Attività, i cui contenuti sono dettagliati all'art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della regione da

quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

In particolare l'Aggiudicatario deve:

- assicurare la necessaria assistenza alle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Struttura di supporto all'AdG e Responsabili di attuazione) da parte dell'intero Gruppo di Lavoro;
- partecipare ad incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro con Autorità di Gestione, Responsabili di Attuazione, Autorità Contabile, Organismi intermedi e beneficiari degli interventi finanziati;
- prendere parte alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, previa indicazione del proprio referente;
- disporre di dotazioni hardware e software adeguate ad espletare il servizio e compatibili con quelli in dotazione all'Amministrazione.

Art. 4 – Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in € (euro) al netto di Iva, giusta offer-

ta economica presentata in sede di gara.

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari; essi sono applicati alle singole quantità eseguite e devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, incluse spese generali ed utili/costi di impresa, quali quelle di trasferta, viaggio o trasporto, spese di traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa dei documenti ed elaborati.

I prezzi unitari sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 5 – Durata

Il contratto, decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata triennale.

Art. 6 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 165.180,83 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Aggiudicatario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate

all'articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023 di seguito denominato "Codice". In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto originale, la Regione si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario nuovi servizi, consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto dell'appalto previsti all'art. 1 del presente Capitolato (12 linee di attività da A a N), per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 991.085,00 al netto di Iva e per una durata non superiore a 36 mesi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Regione può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Gruppo di lavoro

L'Aggiudicatario conferma l'articolazione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

Ciascun membro del gruppo di lavoro proposto non può cumulare più di uno dei profili professionali sopra menzionati.

Qualora prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire una o più figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, dovrà formulare

preventiva e motivata richiesta alla Regione indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione; tali profili dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali delle figure lavorative sostituite.

L'eventuale sostituzione delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi spostamento o variazione di ogni sorta deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama la disciplina contenuta nell'art. 5 del Capitolato.

Art. 8 – Responsabile Unico del progetto

È designato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Codice, il Dott. Emanuele Proietti, Dirigente del Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Regione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto, ai sensi dell'allegato II.14 al Codice.

Art. 10 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contrat-

to, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio - in aumento o in diminuzione - superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per le prestazioni oggetto del presente Capitolato, le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dell'indice revisionale di cui al punto c), comma 1, art.10 dell'allegato II.2 bis del Codice, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

La Regione monitorerà l'andamento del prezzo del contratto con la cadenza definita dall'art. 3, comma 1, del citato allegato, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi e comunicherà all'Aggiudicatario l'eventuale variazione dei prezzi. La quantificazione dell'importo, in aumento o in diminuzione, avverrà in corrispondenza dell'adozione del primo S.A.L. utile, successivo all'accertamento del sussistere delle condizioni per il riconoscimento della revisione prezzi.

Art. 11 – Piano di dettaglio annuale

Tutti i servizi che fanno riferimento alle linee di attività dovranno essere programmati in accordo con la Regione e riportati in un Piano di dettaglio annuale.

A tale proposito l'Aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e successivamente all'inizio di ogni annualità solare, deve predisporre un piano di dettaglio oggetto di validazione da parte della Regione. Tale piano costituisce uno sviluppo e un approfondimento

dell'articolazione dell'offerta tecnica di cui al presente capitolato.

Il Piano di dettaglio dovrà riportare:

- la descrizione delle attività programmate per ciascuna linea di intervento;
- le modalità di esecuzione e il relativo cronoprogramma;
- il nominativo delle risorse previste;

come meglio descritto e riportato all'art. 11 del Capitolato.

Art. 12 – Fatturazione e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, al presente contratto non si procede all'anticipazione del prezzo secondo le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del Codice.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- in rate semestrali a stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti presentati da parte dell'Aggiudicatario fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo totale stabilito. Le rate verranno liquidate a seguito della relativa approvazione, da parte della Regione, di ciascuno degli stati di avanzamento delle attività e dei servizi svolti;
- il saldo, pari al 10 % del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte dell'Aggiudicatario, e relativa approvazione, da parte della Regione, dell'ultimo stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti. Il saldo finale sarà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 116 del Codice.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, intestate a Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale. I pagamenti saranno effettuati

mediante versamento sui seguenti conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:

Il soggetto delegato ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i.....

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) la Regione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: XG4FDG.

Le fatture dovranno riportare:

- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale e n. determinazione dirigenziale di aggiudicazione (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);
- il CIG:
- il codice Unico di Progetto:
- oggetto del servizio.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà

essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza.

Tutti i pagamenti, da effettuare entro 30 giorni, sono subordinati all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva;

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni: a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Penali

Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, pertanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazio-

ni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla Regione mediante comunicazione via PEC all'Aggiudicatario. Dal ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione adottata dall'Aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del Codice.

L'Aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

Art. 16 – Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 18 del Capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € ... (euro) pari al del corrispettivo netto contrattuale con polizza n. emessa in data dalla

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 17 – Responsabilità e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Si richiama la disciplina contenuta negli art. 14 e 26 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo

120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Regione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base a contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Regione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice

IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice, per quanto non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e l'art. 20 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 21 – Recesso

Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice e l'art. 21 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 22 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 23 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'Aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Regione; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Regione del nuovo atto di mandato.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679). Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

- la Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

- Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla proce-

dura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica al PR FESR Umbria 2021/2027 e chiusura del POR FESR Umbria 2014-2020.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679).

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679).

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, agli atti della Regione:

- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- la cauzione definitiva.

Art. 26 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € _____ sono state assolte dall'Aggiudicatario
tramite versamento con F24 in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.,
82.*